



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Determina di approvazione della modifica contrattuale in corso di esecuzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, del *SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DI VILLA BINAGHI E VILLA POLLINI UBICATI NEL COMUNE DI CAGLIARI PER UN PERIODO DI TRENTASEI (36) MESI - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Integrazione servizio di manutenzione ordinaria.*

Periodo: Maggio – Giugno 2024

Fondi finanziamento: Cap. 4550 - E.F. 2024

CIG: 93486459E6

LA SOPRINTENDENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 s.m.i.;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che all'art. 1, comma 450, prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", ed in particolar modo l'articolo 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

VISTO il Decreto Legislativo del 31.03.2023 n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazione in legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. "DL Semplificazioni");

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno



finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”;

VISTO il DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022 -2024, emanato con decreto ministeriale n. 26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2022 al n. 226;

VISTO l’art. 5 del D.M. 12.01.2017, con il quale è stata modificata la denominazione dell’Ufficio, con decorrenza dal 10 aprile 2017 in Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna;

VISTO il Decreto della DG-ABAP n. 1362 dell’11/11/2021 di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna all’Ing. Monica Stochino;

CONSIDERATO che si è proceduto ad affidare – tramite Determina di affidamento n. 54 del 21/09/2022 (che qui si intende integralmente richiamata) e RDO n. 3131344 sul portale Me.PA. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazione in legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, e dell’art. 50 del D.P.C.M. 22 novembre 2010, il *SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DI VILLA BINAGHI E VILLA POLLINI UBICATI NEL COMUNE DI CAGLIARI PER UN PERIODO DI TRENTASEI (36)*;

CONSIDERATO che *IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DI VILLA BINAGHI E VILLA POLLINI UBICATI NEL COMUNE DI CAGLIARI, SEDI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA* è stato affidato attraverso Contratto n. 9 del 22.09.2022 alla Ecogreen Soc. Coop. Sociale con sede legale in Via Madame Curie n.30 SILIQUA (SU), P.IVA/CF 02796710925, per un periodo di 36 mesi e un importo di 37.008,62 (trentasettemilaeotto/62) di cui € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A di legge, che è pari a € 8.141,90, totale importo dovuto al lordo € 45.150,52 (quarantacinquemilacentocinquanta/52);

CONSIDERATO che, con Determina a contrarre n. 71 del 16.11.2023, si è proceduto all’applicazione del quinto d’obbligo a valere sul Contratto n. 9 del 22.09.2022 avente ad oggetto *SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DI VILLA BINAGHI E VILLA POLLINI UBICATI NEL COMUNE DI CAGLIARI, SEDI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA*, per un ammontare pari a € 7.340,00 al netto dell’IVA di legge;

CONSIDERATO che, con atto prot. n. 7667 – I del 03.05.2024, il Dott. Giorgio Cannas, sulla scorta degli ordini ricevuti dalla Soprintendente, ha provveduto a redigere una relazione tecnico – agronomica contenente tutte le operazioni integrative ritenute necessarie per gestire nella maniera tecnicamente più idonea le mutate esigenze dell’area a verde e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di decoro e fruibilità posti dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che, durante lo svolgimento del servizio in essere l’Amministrazione ha segnalato l’esigenza di procedere ad un’integrazione del contratto in essere - per la sola sede di Villa Binaghi (Cagliari) – per poter affrontare nella maniera tecnicamente più appropriata le mutate esigenze gestionali dell’area a verde richiamata in oggetto;



CONSIDERATO che il servizio supplementare rappresenta da un punto di vista tecnico un'integrazione delle lavorazioni in corso, per le quali l'affidatario presenta i requisiti tecnico organizzativi per procedere all'esecuzione;

CONSIDERATO che

- l'affidamento separato a due operatori comporterebbe una forte interazione tra le attività delle due ditte esecutrici con evidenti problemi di natura tecnico organizzativa;
- l'affidamento ad un nuovo contraente risulta impraticabile per motivi economici (dato il modico valore del servizio interessato) e/o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, nonché comporta notevoli disagi e una consistente duplicazione dei costi;
- i motivi che hanno originato la presente modifica del contratto in corso di esecuzione ricadono nella fattispecie dell'art. 120, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023”;

CONSIDERATO che la prestazione richiesta, che si sostanzia in un'integrazione del servizio di manutenzione ordinaria, non era ricompresa nel contratto di appalto iniziale e si è resa necessaria solo in fase di esecuzione del rapporto contrattuale per esigenze specifiche dell'Amministrazione;

RITENUTO che la prestazione richiesta nel caso di specie presenta carattere supplementare rispetto alle obbligazioni assunte dal contraente originario in fase di stipula, alle quali risulta, però, funzionalmente connessa, ed è necessaria a garantire l'esecuzione di un contratto funzionalmente unitario, giacché rappresenta da un punto di vista tecnico un'integrazione delle attività in corso;

VALUTATO che la modifica al contratto in corso, essendo pari - per un trimestre - ad un totale di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) oltre Iva di Legge, comporta ai sensi dell'art. 120 D.Lgs 36/2023 c. 1 lett. b), una variazione di spesa in aumento dell'importo contrattuale inferiore al 50% del valore del contratto iniziale per fatti impreveduti e imprevedibili, e trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione nel Capitolo 4550, A.F. 2024, mentre un eventuale cambiamento del contraente determinerebbe un aggravio dei costi a carico della Stazione Appaltante;

RITENUTO che nel caso di specie sussistono tutti presupposti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 per procedere ad una modifica del contratto attualmente in corso di esecuzione;

ACCERTATO che l'importo complessivo dell'appalto diviene ora pari ad € 46.148,62 (euro quarantaseimilacentotrentasei/62) oltre Iva di Legge, con una variazione di spesa in aumento dell'importo contrattuale pari ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00) oltre Iva di Legge che trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, come sopra definito;

VERIFICATA la regolarità contributiva del fornitore mediante invio del DURC online del 27/02/2024 valido fino al 26/06/2024 a mezzo posta elettronica;

CONSIDERATO che l'appalto è stato registrato con CIG93486459E6 che verrà modificato nella parte relativa all'importo;

ATTESO che i termini e le condizioni del contratto restano quelli originari integrati dall'offerta preventivo come sopra descritta;

VISTO che non sussistono conflitti d'interessi con i soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'approvazione dei suddetti atti a norma di legge;

DETERMINA

Art. 1

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Art. 2

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto d'appalto *SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DI VILLA BINAGHI E VILLA POLLINI UBICATI NEL*



COMUNE DI CAGLIARI, SEDI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI E LE PROVINCE DI ORISTANO E SUD SARDEGNA, stipulato attraverso Contratto n. 9 del 22.09.2022;

Art. 3

DI STIPULARE un atto aggiuntivo al suddetto contratto d'appalto stipulato in favore dell'Operatore economico Ecogreen Soc. Coop. Sociale con sede legale in Via Madame Curie n.30 SILIQUA (SU), P.IVA/CF 02796710925, per la sola sede di Villa Binaghi (Cagliari), per il periodo Maggio – Giugno 2024;

Art. 4

DI DARE ATTO CHE l'incremento dell'importo del contratto in corso è pari ad € 1.800,00 (euro milleottocento/00) oltre Iva di Legge, inferiore quindi al 50% del valore dell'importo contrattuale iniziale, come previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e, quindi, l'importo complessivo dell'appalto in corso diviene ora pari ad € 46.148,62 (euro quarantaseimilacentocinquantaquattro/62) oltre Iva di Legge;

Art. 5

DI DARE ATTO che l'integrazione contrattuale in esame trova copertura nei fondi Capitolo 4550, A.F. 2024;

Art. 6

DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (già Responsabile Unico del Procedimento) è la Soprintendente ing. Monica Stochino;

Art. 7

DI DISPORRE che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, c. 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 nel sito web istituzionale ai fini della generale conoscenza.

La presente determina, unitamente agli ulteriori atti che ad essa seguiranno, sarà trasmessa, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino
Firmato digitalmente

